

ORDINANZA n. 02/2025

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO DELL'AEROPORTO "KAROL WOJTYLA" DI BARI

Il Direttore Territoriale Puglia Basilicata

VISTO il Codice della Navigazione (di seguito Cod. nav.), approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;

VISTI, segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 Cod. nav.;

VISTA la l. 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al Sistema Penale" e ss.mm.ii.;

VISTA la l. n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente" e ss.mm.ii.;

VISTI la l. 5 febbraio 1992, n. 104 e il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTO il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, relativo al "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs. 5 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

VISTO il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il d.lgs. del 30 dicembre 1999, n. 507, "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205";

VISTA la l. n. 33 del 22 ottobre 2012 recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", che individua ENAC quale soggetto competente a istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;

VISTO il d.l. 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante "Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città il quale agli artt. 9 e 10

espressamente sanziona le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali”;

VISTA la Convenzione n. 40 stipulata tra ENAC e Società Esercizio Aeroporti Puglia S.p.A. – S.E.A.P. (oggi Aeroporti di Puglia S.p.A.) in data 25 gennaio 2002 per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto;

CONSIDERATO che l'art. 5 comma 3 del Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

CONSIDERATA la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del Direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, *rectius* Direttore Territoriale, a disciplinare la circolazione delle strade interne dell'aeroporto aperte all'uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;

TENUTO CONTO che Aeroporti di Puglia S.p.A. è la società di gestione aeroportuale (di seguito Società di gestione) alla quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;

RITENUTO che al gestore aeroportuale, quale concessionario totale delle aree, competa, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché garantire la rispondenza della stessa segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre che la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;

TENUTO CONTO che alla Direzione Territoriale Puglia Basilicata (di seguito Direzione Territoriale) competa vigilare sull'operato della Società di gestione aeroportuale e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico dell'aeroporto di Bari (di seguito aeroporto) al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della legge n. 33 del 22 ottobre 2012, recante “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali”, sancisce il potere di ENAC, al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, di istituire con ordinanza, sentita la Società di gestione aeroportuale, corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, a salvaguardia della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;

VISTA la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, che stabilisce le “Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area *land side* all'interno del sedime aeroportuale” (di seguito Linee Guida);

VISTA la disposizione del Direttore Generale ENAC, prot. ENAC-DG-05/02/2024-0015821-P, con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n.11357/2022 Reg. Prov. Coll;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare l'Ordinanza n. 01 del 2017, avente ad oggetto la disciplina della circolazione sull'aeroporto Bari, con le relative planimetrie;

SENTITI i soggetti interessati in ottemperanza a quanto dispone l'art. 6 comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Art. 1 Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica alle strade interne al sedime aeroportuale, land side, aperte all'uso pubblico dell'aeroporto di Bari, indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2 Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
2. È vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, a eccezione dei mezzi autorizzati.
3. È fatto obbligo, per chiunque acceda, circoli, sosti o si trovi a qualunque titolo nelle aree di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, di utilizzare i beni e le infrastrutture aeroportuali in conformità con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa speciale in materia, che si intendono integralmente richiamati.

Art. 3 Segnaletica orizzontale e verticale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'aeroporto aperte all'uso pubblico, rappresentate nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, sono disciplinate dalla segnaletica verticale e orizzontale.
2. La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada".
3. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.
4. La Società di gestione aeroportuale deve assicurare un'adeguata informativa agli utenti e l'aggiornamento dei riferimenti normativi apposti sulla segnaletica stradale, riportando gli estremi del presente provvedimento.
5. Nel caso di variazioni marginali e di dettaglio della predetta segnaletica, la nuova planimetria, con l'asseverazione da parte dei Post Holders Progettazione e Terminal del Gestore circa la conformità alle norme vigenti, sarà trasmessa alla Direzione Territoriale, resa esecutiva con il VISTO del Direttore, pubblicata quale allegato della presente Ordinanza e diffusa a cura del Gestore medesimo.

Art. 4 **Passaggi Pedonali**

1. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di segnalare adeguatamente le aree dedicate ai passaggi pedonali.
2. È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i camminamenti dedicati e i passaggi pedonali di cui al comma precedente per attraversare le strade e recarsi alla aerostazione o spostarsi dall'aerostazione ai parcheggi.

Art. 5 **Limiti di Velocità**

1. I veicoli di qualsiasi genere devono mantenere una velocità non superiore ai 30 km/h, fatte salve diverse prescrizioni opportunamente segnalate. I conducenti dei veicoli di qualsiasi genere devono mantenere una condotta tale che i mezzi non costituiscano pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, evitando di causare disordine o intralcio alla circolazione stradale. Restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141 del Codice della Strada.

Art. 6 **Accesso dei veicoli e tempi di permanenza**

1. Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita, prevenendo situazioni di congestione in prossimità dell'aerostazione, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, sono attive corsie ed aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, delimitate attraverso un sistema controllato da barriere automatiche e dispositivi di lettura targhe. Il sistema è rappresentato nella planimetria allegata alla presente Ordinanza.
2. Il sistema in ingresso è costituito da complessive n. 4 (quattro) corsie, provviste di relative barriere automatiche e dispositivi di lettura targhe, delle quali una (corsia n. 4 - estremo lato destro) è ordinariamente riservata all'accesso dei mezzi di servizio degli Enti di Stato, dei mezzi di soccorso, degli autobus adibiti al trasporto pubblico (linee urbane) e dei taxi;
3. Il sistema in uscita è costituito da complessive n. 5 (cinque) corsie, provviste di relative barriere automatiche e dispositivi di lettura targhe, delle quali una (corsia n. 5 - estremo lato destro) è ordinariamente riservata all'uscita dei mezzi di servizio degli Enti di Stato, dei mezzi di soccorso, degli autobus adibiti al trasporto pubblico (linee urbane) e dei taxi;
4. In casi di particolare necessità, è fatta salva la possibilità di abilitare temporaneamente le suddette corsie riservate, in ingresso e uscita, a uso generalizzato, qualora si renda necessario smaltire flussi veicolari consistenti, ferma restando la precedenza a favore dei mezzi di cui sopra.
5. Nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza o di particolare necessità, il Gestore aeroportuale, anche per il tramite di società dallo stesso all'uopo individuate, deve assicurare in tempo reale l'apertura delle barriere, sia in ingresso che in uscita, per consentire il deflusso dei veicoli;

6. Il tempo di accesso e permanenza gratuita dei veicoli all'interno delle aree delimitate dal sistema di controllo di cui al comma 1 è fissato in 15 minuti.
7. I limiti temporali di permanenza nelle aree e nelle corsie non si applicano ai soggetti autorizzati dalla Direzione Territoriale, nonché alle categorie indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo.
8. Le autorizzazioni di cui al comma precedente possono essere rilasciate anche dalla Società di gestione su delega e sotto la vigilanza della Direzione Territoriale.
9. La Società di gestione provvede alla registrazione delle targhe dei veicoli autorizzati per il conseguente inserimento delle stesse nel sistema elettronico di controllo.
10. Alla realizzazione e mantenimento della segnaletica verticale e orizzontale, anche relativa alle limitazioni all'accesso ed al tempo di permanenza nelle corsie ed aree di cui ai commi precedenti, provvede il Gestore aeroportuale, anche tramite società allo scopo individuate, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
11. E' parimenti onere del Gestore aeroportuale provvedere, per il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle medesime corsie ed aree, all'installazione e tenuta in stato di efficienza di apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.
12. Attraverso il sistema di accesso a barriere è possibile accedere al parcheggio Multipiano ed ai parcheggi denominati P1A e P1 B (a loro volta con accesso controllato a barriere), oltre che al parcheggio riservato agli Enti di Stato.
13. Al fine di contemperare il preminente interesse pubblico volto alla razionalizzazione dei flussi veicolari, con le esigenze di esercizio dell'attività privata di trasporto o trasferimento di passeggeri da e per l'aeroporto, ripetuta nell'arco della giornata, anche se accessoria rispetto ad altre prestazioni, deve essere formulata e messa a disposizione degli operatori interessati una proposta di adesione ad un regime tariffario agevolato, con la possibilità, in mancanza, di prevedere l'applicazione, a partire dal terzo accesso giornaliero e per ogni accesso successivo, di un supplemento da sommarsi alla eventuale tariffa dovuta per il tempo di sosta.
14. Nell'ambito del sistema viario aperto all'uso pubblico di che trattasi non sono consentite attività di natura commerciale, tra le quali quelle di distribuzione e/o vendita di prodotti o di erogazione di servizi, pure con finalità di trasporto pubblico, se non previo accordo scritto con il Gestore Aeroporti di Puglia S.p.A. ed in linea con le normative vigenti. Il Gestore avrà cura di valutare, prima di consentire ogni attività, l'impatto sull'operatività dell'aeroporto, anche in termini di safety e di security, specie per quelle che sono svolte in modo occasionale.
15. Le modifiche relative alle aree e all'elenco dei soggetti ai quali non si applicano i limiti di permanenza sono adottate dalla Direzione Territoriale, mediante Ordinanza, sentiti la Società di gestione e gli Enti di Stato interessati.

Art. 7
Automezzi adibiti a pubblico servizio

1. E' fatto divieto a tutti gli autobus ed autotreni di tenere il motore principale ed ogni altro motore ausiliario (per condizionamento, ecc.) funzionante per tutto il periodo di permanenza in aeroporto. Agli autobus turistici è consentita la sosta, a motore spento, sugli stalli appositamente predisposti ed evidenziati da specifica segnaletica, soltanto ed esclusivamente per il tempo di sbarco ed imbarco dei passeggeri e loro bagagli. Per eventuali attese prolungate detti autobus dovranno utilizzare esclusivamente gli appositi stalli. Gli autobus adibiti a pubblico servizio, al fine di non determinare intralcio alla circolazione, devono posizionarsi sullo stallo appositamente predisposto anche nella mera fase di fermata per la discesa/salita dei passeggeri.
2. Nell'ambito dell'aeroporto, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dal Comune di Bari. Tali autovetture, per un massimo contestuale di n. 29, dovranno sostare unicamente nelle aree allo scopo adibite e contrassegnate con apposita segnaletica verticale e orizzontale. E' fatto obbligo ai conducenti dei taxi di rimanere nei pressi delle rispettive autovetture durante la sosta in attesa dei clienti, salvo i casi di necessità.

Art. 8
Autoloneggiatori

1. Per le autovetture degli autonoleggiatori sono riservate, distinte per ciascuna società, delle apposite aree recintate. Il parcheggio delle autovetture di cui sopra al di fuori delle aree loro destinate non è consentito.
2. Le società di autonoleggio dovranno impegnarsi all'impiego di un numero adeguato di personale addetto. In caso di ripetute violazioni delle prescrizioni della presente Ordinanza, da parte delle società di autonoleggio, è in facoltà del Gestore procedere, sulla base delle disposizioni vigenti, alla revoca della subconcessione.

Art. 9
Arearie di sosta e di parcheggio

1. Sono istituite aree di sosta e aree destinate al parcheggio dei veicoli, indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
2. Eventuali variazioni circa la consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, la destinazione di utenza e le modalità d'utilizzo delle medesime aree, sono sottoposte dalla Società di gestione aeroportuale alla Direzione Territoriale per la successiva approvazione. In caso di approvazione, si procede al recepimento delle stesse aggiornando l'ordinanza e le relative planimetrie e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC.
3. Le aree a parcheggio sono gestite dal Gestore o da società dallo stesso all'uopo individuata, sotto la propria responsabilità, nei limiti e secondo le modalità fissate dalle normative vigenti e dalla Convenzione.

4. Per le auto degli Enti di Stato, in servizio per compiti istituzionali, sono riservati, in spazi adiacenti sia alla viabilità piano arrivi che alla viabilità piano partenze, appositi stalli muniti di specifica segnaletica.
5. La Società di gestione, in qualità di concessionaria, ha la facoltà di assegnare i singoli stalli a determinati soggetti all'interno dei parcheggi riservati di cui ai commi precedenti, fatto salvo l'obbligo di comunicazione alla Direzione Territoriale, che vigila affinché siano rispettati i principi di trasparenza, non discriminazione, equa competitività, rotazione e parità di accesso ai beni e alle infrastrutture aeroportuali.
6. È fatto assoluto divieto di sosta e di parcheggio nelle aree interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico, ad eccezione delle aree appositamente individuate nelle planimetrie indicate, in cui è espressamente prevista la sosta, con i limiti e le condizioni indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale realizzata. Il divieto ha validità permanente nell'arco delle ventiquattro ore.
7. La sosta, in ambito aeroportuale, è consentita ai soli veicoli utilizzati dai passeggeri, accompagnatori, visitatori e dagli operatori aeroportuali. E' vietato pertanto l'utilizzo di aree di sosta da parte di automobilisti non diretti all'aeroporto e che usano dello stesso per soli motivi di deposito della vettura.
8. E' istituito un deposito custodito, gestito dal Gestore aeroportuale o da società dallo stesso all'uopo individuata, nel quale verranno ricoverati i veicoli ed altri mezzi che verranno rimossi per violazioni della presente Ordinanza o per motivi di Legge o di sicurezza.
9. La sosta dei veicoli e motoveicoli in genere, nelle aree aperte al pubblico della zona aeroportuale, fatta eccezione per i parcheggi a pagamento per i quali non vige il presente divieto, non è consentita per più di giorni 30 (trenta) consecutivi; allo scadere di tale termine gli stessi verranno rimossi e trasportati a deposito, previa anche sanzione amministrativa. In ogni caso, allorquando la sosta di un veicolo, compreso il tempo in cui è ricoverato presso l'apposito deposito veicoli rimossi, superi i 60 (sessanta) giorni, da accertarsi attraverso apposita verbalizzazione, gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del D. L. va n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni, interessati alla problematica, opereranno secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Interno n. 460/99.
10. Allorquando nell'ambito delle aree di cui all'art. 1 si rinvengano veicoli a motore o rimorchi in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privi della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, verranno interessati gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni, che opereranno secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Interno n. 460/99.

Art. 10

Disciplina parcheggi disabili

1. Le aree di sosta riservate a titolo gratuito ai disabili nei parcheggi di cui all'art. 9, sono individuate in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e comunque proporzionalmente alla domanda di trasporto.

2. La Società di gestione provvede a realizzare le aree di cui al comma precedente e a contrassegnarle con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
3. I titolari di permesso disabili e i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di parcheggio di cui al comma 1 a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale.
4. Nelle aree di parcheggio riservate ai disabili è fatto divieto di sosta a utenti non aventi titolo.

Art. 11
Corrispettivi per la sosta

1. I corrispettivi d'uso delle aree destinate a parcheggio, nonché le eventuali penali contrattuali, sono determinati dalla Società di gestione.
2. La Società di gestione ha l'obbligo di garantire la massima informativa delle tariffe per i parcheggi nonché delle eventuali penali contrattuali applicabili, esponendo all'ingresso delle diverse aree e infrastrutture dedicate i corrispettivi per la sosta in maniera chiara e accessibile. I termini relativi a prenotazione e acquisto nonché alle modalità di accesso ai servizi sono consultabili sul sito internet dell'aeroporto.
3. Al fine di garantire la piena operatività aeroportuale in sicurezza, la qualità dei servizi e l'accessibilità all'utenza, ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione delle tariffe per i parcheggi.
In caso di accertamento di anomalie ENAC invia una segnalazione alle autorità competenti.

Art. 12
Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta

1. L'ENAC, per motivi di emergenza, sicurezza e ordine pubblico, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico, può, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o alcune corsie delle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, a tutte o alcune categorie di utenti, modificare la viabilità, ovvero interdire temporaneamente l'uso delle aree di sosta e parcheggio.
2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ogni variazione temporanea della circolazione e della sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza, è coordinata e gestita dalla Società di gestione, che provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.
3. In caso di iniziative speciali o di riprese cinematografiche o televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della Società di gestione provvedere a delimitare, in coerenza con la normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale e a ogni altro soggetto coinvolto.

4. La Società di gestione deve provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 13 **Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni**

1. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti a norma degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
2. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità, così come individuate dall'art. 12, comma 1 del Codice della Strada.
3. La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della presente Ordinanza sono effettuate dalle Autorità Competenti previste dall'articolo 12 del Codice della Strada e nel rispetto della procedura ivi prevista.

ART. 14 **Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.
2. La violazione delle prescrizioni imposte dall'art. 6 commi 2 e 3 della presente Ordinanza, con riferimento all'utilizzo scorretto e/o non autorizzato delle corsie riservate di accesso e uscita, è soggetta alla sanzione prevista dall'art. 1, comma 3, della Legge 33/2012, e ss.mm.ii.
3. Le violazioni di disposizioni della presente Ordinanza non rientranti nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.
4. I veicoli in sosta vietata, che sono motivo di intralcio o pericolo per il traffico e per la sicurezza degli utenti e delle strutture aeroportuali, verranno rimossi. Verranno inoltre rimossi tutti i veicoli in sosta ove vige il divieto di fermata o nelle "zone rimozioni". Nei confronti dei responsabili, oltre a procedersi alla elevazione di sanzione, verrà addebitato il costo delle operazioni di rimozione e custodia del veicolo stesso.

ART. 15 **Rinvio**

1. Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza, si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

**ART. 16
Entrata in vigore**

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:00 del 15/12/2025.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

BARI, 4 dicembre 2025

IL DIRETTORE TERRITORIALE